

ORD. N. 174

del 1 DIC. 1998

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 525 del 27.11.98 avente ad oggetto "orari di apertura e abolizione facoltativa della chiusura infrasettimanale per esercizi commerciali, pubblici esercizi, sale giochi, attività artigianali, barbieri, parrucchieri ed attività similari- Direttive;

Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ed in particolare l'art. 11 con cui si stabilisce che gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio siano rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri emanati dal Comune;

Visti, altresì, i commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 11 del D. Lgs n. 114/98 con cui si stabilisce:

- che gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e che l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, rendendo noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura;

- che il Comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

- che detti giorni comprendono, comunque, quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi.

Precisato che l'ampliamento della fascia oraria di apertura delle attività commerciali comporta un duplice vantaggio ed in particolare, da una parte una maggiore fruibilità sia per i cittadini residenti, quanto per la cittadinanza proveniente nella Città capoluogo di provincia per motivazioni varie, nonché, dall'altra una ripresa del commercio per la Città;

Ritenuto, comunque, di consentire che i commercianti determinino liberamente l'ampliamento della fascia oraria di apertura, nonché la deroga della chiusura infrasettimanale;

Sentite, dall'Assessore al Commercio, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni delle categorie dei consumatori;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287 ed in particolare l'art. 8 che prevede, fra l'altro, che il Sindaco determini l'orario minimo e massimo di attività per i pubblici esercizi;

Vista l'ordinanza n. 86 del 07.05.1987 che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

Vista l'ordinanza n. 37 del 05.03.98 che disciplina i turni obbligatori di chiusura dei pubblici esercizi e delle pasticcerie;

Vista l'ordinanza n. 170 del 19.9.96 che regola l'accesso degli studenti alle sale giochi;

Vista la legge 8.6.1990 n. 142;

Vista la legge 15.5.1997 n. 127;

P R E N D E A T T O

che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98, gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e che l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, rendendo noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura.

O R D I N A

1) l'abolizione facoltativa della giornata di chiusura infrasettimanale per i pubblici esercizi, sale giochi, esercizi commerciali, attività artigianali, barbieri, parrucchieri ed attività similari;

2) la deroga alla chiusura domenicale e festiva per il mese di dicembre di ogni anno e dall'1 al 6 gennaio 1999, per le attività di cui al punto 1);

3) la determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi, come di seguito indicato:

a) bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari -
orario minimo 8.00 - 21.00
orario massimo 6.00 - 24.00

b) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, pub, ed esercizi similari:
orario minimo 8.00 - 24.00
orario massimo 8.00 - 02.00

c) sale giochi:
orario minimo 10.00 - 24.00
orario massimo 10.00 - 02.00

d) somministrazione di alimenti congiuntamente a trattenimento e svago:
orario minimo 8.00 - 24.00
orario massimo 8.00 - 02.00


4) la salvaguardia, da parte degli esercenti, dei diritti dei lavoratori dipendenti previsti dai contratti di lavoro nazionale;

5) la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura, Questura, Comando Polizia Municipale, Organizzazioni di categoria e all'Albo Pretorio per l'affissione.

IL SINDACO

Vibo Valentia li

... della ordinanza n. 174 dell' 1.12.1991 con cui sono stati categorizzati i giochi di struttura nonché gli spazi di ...
... IL SINDACO all'Albo Pretorio ...
... Avv. Alfredo D'AGOSTINO ...



... di Vibo Valentia pref. ...
... questa misura ...
... la sicurezza pubblica ...
... non può ...

... per la ...
... la sicurezza pubblica ...
... particolare ...

... la propria ordinanza n. 174 ...
... 1.12.1991 ...

... propria ordinanza ...
... rinviata e ...
... chiusa ...

... ordinanza ...
... esclusa ...

... ordinanza ...
... Polizia Municipale ...
... all'Albo Pretorio per l'affissione ...

... ordinanza ...
... affissione ...